



Corte II
B-731/2018

Sentenza del 22 gennaio 2019

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Keita Mutombo, David Aschmann,
cancelliera Maria Cristina Lolli.

Parti

1. **X.** _____ **SA**,
2. **Y.** _____,
ricorrenti,

contro

Fondazione Pro Helvetia,
patrocinata dall'avv. Prof. Dr. iur. Tomas Poledna,
Poledna RC AG,
autorità inferiore.

Oggetto

Richiesta di sussidio per pubblicazione.

Fatti:**A.**

In data 11 ottobre 2017, X. _____ SA (in seguito: la ricorrente 1) ha inoltrato alla Fondazione Pro Helvetia (in seguito: la Fondazione, Pro Helvetia o l'autorità inferiore) una domanda di sussidio di fr. 13'000.– per la pubblicazione dell'opera "[...]", di A. _____, in coedizione con Y. _____ (in seguito: la ricorrente 2) e con apparizione prevista per l'autunno 2017.

B.

Con decisione del 10 gennaio 2018, l'autorità inferiore ha respinto la richiesta di sussidio, in quanto il progetto non soddisferebbe i criteri necessari. Infatti, nel filone "Cultura e società", essa concederebbe sussidi a biografie solo se queste pongono il personaggio al centro di una riflessione in chiave collettiva. Il volume in esame, invece, sarebbe concepito come un omaggio e si focalizzerebbe principalmente su una persona, sulle sue benemerenze, nonché sui suoi punti di vista individuali e soggettivi. Pertanto, mancherebbe nell'opera un'analisi critico-analitica e il suo oggetto non verrebbe situato nel contesto nazionale svizzero, come invece sarebbe indispensabile per un sostegno da parte dell'autorità inferiore (cfr. decisione; risposta, pag. 5).

C.

In data 1° febbraio 2018, le ricorrenti hanno impugnato detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale).

Essi si dichiarano sorpresi della decisione presa dall'autorità inferiore, visto il valore materiale e culturale dell'opera, unica nel suo genere. Infatti, l'opera in questione, ripercorrerebbe la vita culturale del Ticino moderno, con ritratti di tutti i maggiori scrittori non solo di lingua italiana ma anche della Svizzera romanda e tedesca, avvicinati ai lettori italofofoni grazie ad un enorme lavoro di selezione e traduzione. Proprio in questo ambito l'attività della casa editrice assumerebbe un valore nazionale, portando nella Terza Svizzera, grazie alla collana "[...]", autori elvetici altrimenti non tradotti, o pubblicando testi inediti, nonché poco conosciuti, di altri autori, contribuendo ad allargare il patrimonio letterario svizzero disponibile in lingua italiana. In questi casi, il contributo dell'autorità inferiore sarebbe stato destinato alle traduzioni, mentre la casa editrice si sarebbe fatta carico delle altre spese, in modo da garantire la cura e la diffusione delle pubblicazioni (cfr. ricorso, pag. 1). Inoltre, le ricorrenti hanno precisato che andrebbe tenuto conto del grande impegno profuso nei tredici anni di pubblicazione del [...], le cui vendite, in proporzione, sarebbero state maggiori rispetto a quelle nelle altre aree linguistiche (cfr. ricorso, pag. 2).

Pertanto, non sarebbe comprensibile il rifiuto di sussidio da parte dell'autorità inferiore.

D.

Con scritto del 7 giugno 2018 l'autorità inferiore ha presentato una risposta, rinviando alle motivazioni della decisione impugnata, e postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese a carico delle ricorrenti.

In aggiunta alle motivazioni già apportate, l'autorità inferiore ha precisato che l'opera in discussione risulterebbe non equilibrata sul piano curatoriale, mancante di un'argomentazione differenziata, un equilibrio o addirittura una visione olistica del programma editoriale della ricorrente 1, nonché di una classificazione della casa editrice nel contesto editoriale svizzero. Vi sarebbero, inoltre, riserve sul piano qualitativo (cfr. risposta, pag. 5-6).

E.

Le ricorrenti hanno rinunciato ad inoltrare una replica entro il termine stabilito del 20 agosto 2018.

F.

Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1). Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. h LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità o organizzazioni indipendenti dell'Amministrazione federale, che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione.

1.2 Le decisioni della Fondazione Pro Helvetia, relative a domande di sussidi, sono soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale

(art. 31 e 33 lett. h in collegamento con art. 31 cpv. 1 della Legge dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura [LPCu, RS 442.1], nonché art. 37 LTAF in collegamento con art. 44 PA).

1.3

1.3.1 La ricorrente 1 ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Essa ha dunque diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).

1.3.2 Concernente il diritto di ricorrere della ricorrente 2, l'autorità inferiore sostiene che sarebbe da mettere in discussione, in quanto, la ricorrente 2 risulterebbe non richiedente del sussidio e con diritto di firma a due (cfr. risposta, pag. 5).

Il Tribunale rileva che la ricorrente 2 figura come coeditore sul formulario per la richiesta di sussidio dell'11 ottobre 2017 (cfr. allegato 1 dell'incarto dell'autorità inferiore). Pertanto, avrebbe dovuto essere anch'essa destinataria della decisione impugnata.

Nonostante l'autorità inferiore abbia indirizzato la decisione impugnata esclusivamente alla ricorrente 1, la ricorrente 2 ha diritto di ricorrere, ritenuto, altresì, che nel ricorso è validamente rappresentata da due persone con diritto di firma.

1.4

1.4.1 Per quanto concerne le disposizioni relative al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), l'autorità inferiore è dell'avviso che la motivazione del ricorso sia insufficiente. Mancherebbe, infatti, il motivo esatto per il quale la decisione dell'autorità inferiore sarebbe sbagliata e le ricorrenti si limiterebbero ad affermare il contrario di quanto espresso dall'autorità inferiore nella decisione (cfr. risposta, pag. 4).

Il Tribunale considera che le motivazioni apportate dalle ricorrenti sono sufficientemente chiare in relazione alla decisione impugnata e, pertanto, le disposizioni relative al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono da considerare rispettate.

1.4.2 Inoltre, le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

1.5 Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati, giusta l'art. 49 PA, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (lett. b), nonché l'inadeguatezza (lett. c; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2^a ed. 2013, n. marg. 2.149; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 7^a ed. 2016, n. 1146 segg.).

2.2

2.2.1 Con riferimento al potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), nel settore delle sovvenzioni, alle quali la legislazione non conferisce alcun diritto, sia per quanto riguarda la definizione che l'applicazione dei criteri di priorità, il potere discrezionale dell'autorità emittente è particolarmente importante (cfr. sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.4). Essa ha, infatti, potere decisionale se aggiudicare nel singolo caso un sussidio o meno (cfr. sentenze del TAF B-3091/2016 dell'8 febbraio 2018 consid. 2, B-560/2017 del 21 novembre 2017 consid. 2.2 e B-6272/2008 del 20 ottobre 2010 consid. 4.3; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 7^a ed. 2016, n. 398; BARBARA SCHAERER, *Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht*, 1992, pag. 178).

Il potere discrezionale dell'autorità include l'istituire un ordine di priorità per la valutazione delle domande (art. 13 cpv. 1 e 2 della Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità [LSu, RS 616.1]), qualora la quantità di domande presentate o prevedibili superi i mezzi disponibili. In tal caso, i dipartimenti competenti devono determinare dei criteri di aggiudicazione che consentano di dare la priorità ai progetti ammissibili al finanziamento, in funzione del loro grado di idoneità a ricevere una sovvenzione. L'uso di tali criteri di valutazione garantisce che le domande di sovvenzione siano trattate, per quanto possibile, nel rispetto dei principi di uguaglianza e del divieto di arbitrarietà (cfr. DTAF 2015/33 consid. 4.2; sentenze del TAF B-5220/2014 del 7 maggio 2018 consid. 4.2.7, B-560/2017 del 21 novembre 2017 consid. 2.3, B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.3, B-4572/2012 del 17 marzo 2015 consid. 3.4 *in fine*, B-6272/2008 del 20 ottobre 2010 consid. 4.3 e B-3548/2008 del 26 maggio 2009 consid. 4).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, un'autorità abusa del suo potere discrezionale, tra l'altro, adottando criteri inadeguati, non tenendo conto o non effettuando un esame completo delle circostanze pertinenti, nonché non utilizzando criteri oggettivi (cfr. DTF 135 III 179 consid. 2.1 *in fine*, 130 III 176 consid. 1.2 e rinvii; sentenze del TAF B-4380/2016 del 13 agosto 2018 consid. 6.1.2, B-628/2014 del 28 novembre 2017 consid. 5.2.1, B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1 e B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2).

2.2.2 Il Tribunale federale considera che, in ambiti richiedenti elevate conoscenze tecniche, l'autorità di ricorso deve far prova di riserbo e confidare nell'apprezzamento delle autorità specializzate competenti (cfr. sentenza del TF 1A.244/2003 del 31 marzo 2004 consid. 2). In tali circostanze le decisioni su ricorso devono essere prese nel rispetto dei ruoli abituali della giustizia e dell'amministrazione (cfr. DTF 142 II 451 consid. 4.5.1, 139 II 185 consid. 9.3, 129 II 331 consid. 3.2).

A questo proposito bisogna considerare che il Tribunale amministrativo federale, in quanto autorità giudiziaria, non è un'autorità superiore preposta alla promozione della cultura, né un'autorità di vigilanza in questo campo (cfr. sentenze del TAF B-4380/2016 del 13 agosto 2018 consid. 4.2.2.1, B-5356/2016 del 12 marzo 2018 consid. 2, B-6314/2013 del 24 settembre 2014 consid. 2.3, B-50/2014 del 10 aprile 2015 consid. 4, B-1538/2013 del 2 aprile 2014 consid. 3 e B-2139/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4). Oltre a ciò, le decisioni relative a richieste di sussidi non si prestano bene ad un controllo giudiziario per il fatto che l'autorità di ricorso non conosce tutti i criteri di valutazione dei progetti per poterne apprezzare la qualità, in particolare rispetto ai progetti concorrenti (cfr. DTAF 2007/37 consid. 2.1 e DTAF 2007/6 consid. 3; sentenze del TAF B-253/2013 del 26 febbraio 2014 consid. 3 non pubblicato in: DTAF 2014/2 e B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 2.2).

Conformemente alla prassi giurisprudenziale finora illustrata, se in materia di sussidi la concessione di questi ultimi dipende dal margine di apprezzamento dell'autorità inferiore, il Tribunale limita il proprio esame alla questione dell'eccesso o dell'abuso dell'esercizio di tale potere (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 2.2).

Pertanto, a meno che non sussistano dubbi sull'imparzialità degli organi chiamati a statuire sulle domande di sussidi, non vi sia una violazione dei diritti di una delle parti nella procedura seguita, o la valutazione effettuata non appaia scorretta e inappropriata, il Tribunale amministrativo federale rispetta il margine di apprezzamento dell'autorità inferiore, esercitando il

proprio potere d'esame con una certa moderazione. Tale reticenza è, tuttavia, circoscritta alla valutazione del progetto in quanto tale. Nella misura in cui il ricorrente censura l'interpretazione e l'applicazione di una normativa o contesti vizi procedurali, l'autorità di ricorso esamina le censure liberamente e con pieno potere di cognizione (cfr. DTAF 2015/33 consid. 4.3, DTAF 2007/37 consid. 2.2; sentenze del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 2.2, B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.4, B-6272/2008 del 20 ottobre 2010 consid. 4.3, B-2139/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4 e B-6801/2007 del 2 luglio 2008 consid. 4.1 e rinvii).

2.3 Riguardante l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. a PA), secondo la giurisprudenza esso risulta incompleto, quando non tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorché segnatamente l'autorità ha ommesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 4.1.1; BENOÎT BOVAY, *Procédure administrative*, 2^a ed. 2015, pag. 566).

2.4 Concernente l'invocazione all'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA), nei casi in cui quest'ultima viene esclusa dal legislatore, tramite leggi speciali, essa diviene inammissibile a priori (cfr. sentenza del TAF B-4243/2015 del 13 giugno 2017 consid. 2.1; ZIBUNG/HOFSTETTER, in: WALDMANN/WEISSENBARGER [ed.], *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]*, 2^a ed. 2016, art. 49 PA n. 44).

In materia di aiuti finanziari, l'art. 26 cpv. 2 LPCu stabilisce espressamente che, nelle procedure di ricorso, non può essere invocata l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA., risultando dunque inammissibile (cfr. sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 5.5).

2.5 Pertanto, nel caso in questione, le ricorrenti possono far valere, mediante ricorso, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a), come pure l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b), ma non l'inadeguatezza (art. 49 lett. c).

3.

3.1 Ai fini del presente giudizio val la pena qui ricordare che la procedura amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (*iura novit curia*), che impone all'autorità competente di esaminare liberamente

la situazione giuridica, nonché applicare il diritto che considera determinante e a darne l'interpretazione di cui è convinta (art. 62 cpv. 4 PA; DTF 110 V 48 consid. 4a; THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2^a ed. 2016, art. 62 marg. 42 e segg.). Nell'effettuare tale applicazione, l'autorità competente non è vincolata dai motivi invocati dalle parti, né dall'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, bensì dal principio inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accertare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3^a ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

3.2 Ferme queste premesse e a prescindere dalle censure sollevate dalle ricorrenti nel gravame, occorre in un primo momento illustrare l'organizzazione per la promozione della cultura (consid. 4) e le norme pertinenti per la concessione di aiuti finanziari in tale ambito, nonché concretamente da parte della Pro Helvetia (consid. 5). In un secondo momento, va analizzato e considerato se la motivazione fornita dall'autorità inferiore, sia sufficiente a soddisfare i requisiti del diritto di essere sentito (consid. 6), garantito dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), e se sia sufficiente, perché il Tribunale possa stabilire l'appropriatezza e la correttezza della valutazione effettuata (consid. 7).

4.

4.1 Giusta l'art. 3 LPCu, la Confederazione è incaricata di promuovere la cultura al fine di: rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera (lett. a); promuovere un'offerta culturale variata e di alta qualità (lett. b); creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali (lett. c); permettere e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura (lett. d); far conoscere all'estero la creazione culturale svizzera (lett. e).

Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico (art. 5 cpv. 2 LPCu), come ad esempio la Fondazione Pro Helvetia. La ripartizione delle competenze a livello federale, tra la Fondazione e l'Ufficio federale della cultura (UFC), è disciplinata dalla LPCu (cfr. art. 23).

4.2 Pro Helvetia è una fondazione di diritto pubblico (art. 31 cpv. 1 LPCu), incaricata di promuovere la varietà della creazione artistica e la cultura popolare, far conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, nonché intrattenere scambi culturali (art. 32 cpv. 1 LPCu). Essa adempie i suoi compiti autonomamente (art. 32 cpv. 2 LPCu).

A tal proposito, la Fondazione concede a terzi, che ne fanno domanda, aiuti finanziari per la realizzazione di opere o progetti, secondo le disposizioni dell'Ordinanza del 23 novembre 2011 sui sussidi della Fondazione Pro Helvetia (RS 442.132.2; in seguito: l'ordinanza sui sussidi), nonché del Regolamento interno della Fondazione Pro Helvetia del 23 novembre 2011 (RS 442.132.1), in collegamento con la LPCu e l'Ordinanza del 23 novembre 2011 sulla promozione della cultura (OPCu, RS 442.11).

5.

5.1 Le condizioni generali per un sostegno da parte della Confederazione sono regolate dagli art. 6 e segg. LPCu. Essa sostiene, in una delle forme previste dall'art. 25 LPCu, soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d'interesse nazionale (art. 6 LPCu) e accessibili al pubblico (art. 7 LPCu).

5.2

5.2.1 Concernente la concessione di aiuti finanziari da parte della Fondazione, l'art. 3 dell'ordinanza sui sussidi, ne elenca le differenti categorie, facendo la distinzione tra sussidi per la realizzazione di opere, al fine di sostenere la creazione di opere (cpv. 1), e sussidi per la realizzazione di progetti, al fine di sostenere la rappresentazione, la diffusione e la mediazione di arte e cultura (cpv. 2). A tali aiuti finanziari non sussiste alcun diritto (art. 2 dell'ordinanza sui sussidi). Pertanto, i sussidi per la realizzazione di opere o progetti, devono essere classificati come sussidi con un margine discrezionale (cfr. sentenze del TAF B-3091/2016 dell'8 febbraio 2018 consid. 2, B-5547/2014 del 17 giugno 2015 consid. 2.2 e B-3939/2013 del 10 dicembre 2014 consid. 2.2).

5.2.2 Nel caso in questione, la richiesta di sussidio presentata, concerne un sostegno per la pubblicazione di un'opera letteraria. Come si evince dal sito ufficiale della Fondazione, la pubblicazione di un'opera letteraria rientra tra gli elementi sostenuti tramite un sussidio per la realizzazione di progetti (cfr. prohelvetia, Guida per i richiedenti Letteratura, <<https://prohelvetia.ch/it/guida-per-i-richiedenti-letteratura/>>, consultato in data 4 dicembre 2018).

5.3 Le condizioni, secondo le quali la Fondazione concede aiuti finanziari per la realizzazione di progetti, riprendono in parte i criteri utilizzati dalla Confederazione, ad esempio l'interesse nazionale (art. 4 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sui sussidi in collegamento con art. 6 LPCu) o l'accessibilità al pubblico (art. 4 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sui sussidi in collegamento con art. 7 LPCu). Nell'ordinanza sui sussidi, la Fondazione integra tali condizioni, elencando i criteri di valutazione dell'idoneità (art. 4 dell'ordinanza sui sussidi) e della qualità (art. 6 dell'ordinanza sui sussidi) di un progetto.

5.4 Perché la Fondazione possa sostenere un progetto, esso deve risultare idoneo ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sui sussidi. Quest'ultimo prevede che, nei limiti dei crediti stanziati, la Pro Helvetia sostenga unicamente progetti che:

- a. favoriscono la creazione e la mediazione artistica in Svizzera, promuovono gli scambi culturali in Svizzera, in particolare tra le diverse regioni linguistiche, diffondono l'arte e la cultura svizzera all'estero oppure sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali;
- b. sono accessibili al pubblico;
- c. hanno un legame con la Svizzera;
- d. sono d'interesse nazionale;
- e. beneficiano di un finanziamento adeguato di terzi.

6.

Visto il rifiuto della richiesta di sussidio e considerato che, secondo il diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), all'autorità inferiore viene imposto di motivare le proprie decisioni, è necessario analizzare se nel caso in questione, tale diritto sia stato rispettato.

6.1 Il sopra citato obbligo è soddisfatto quando l'interessato ha la possibilità di valutarne la portata e di deferirlo ad un'autorità superiore con piena cognizione di causa. È sufficiente che l'autorità inferiore menzioni almeno brevemente i motivi dai quali è stata guidata e su cui si è basata la sua decisione. Essa non è tenuta a pronunciarsi su tutti i motivi delle parti e può pertanto limitarsi ai punti essenziali per la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2, 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5.1, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 6.1).

6.2 Il Tribunale osserva che le motivazioni apportate dall'autorità inferiore (cfr. fatti B e D) illustrano brevemente e a grandi linee su quali elementi essa ha basato la propria decisione. Le argomentazioni risultano mettere

le ricorrenti nella posizione di poter valutare la portata della decisione e di deferirla all'autorità superiore, ovvero il Tribunale. Pertanto, risultando la decisione sufficientemente comprensibile, va considerato rispettato l'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 29 Cost.

7.

7.1

7.1.1 Va, inoltre, rilevato che la portata della motivazione è definita in funzione delle circostanze del caso specifico. Dunque, l'obbligo di motivazione è tanto più ampio quando la decisione si basa su un potere di libera discrezione dell'autorità, quando si avvale di concetti giuridici indeterminati, quando viola gravemente i diritti individuali, quando il caso è particolarmente complesso o quando si tratta di una deroga ad una norma giuridica. Una semplice giustificazione sommaria della decisione, oppure il semplice affermare e giudicare inadatto un progetto o un'opera ad un sussidio, non è sufficiente (cfr. DTF 142 II 324 consid. 3.6, 129 I 232 consid. 3.3 *in fine*; DTAF 2013/56 consid. 3.1; sentenze del TAF B-2943/2017 del 23 luglio 2018 consid. 4.4.1, B-1780/2017 del 19 aprile 2018 consid. 5.3.2 e B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 6.1; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in: WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.], *Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG]*, 2^a ed. 2016, art. 35 PA n. 18 e 21).

7.1.2 Come sottolineato dal Tribunale federale, è infatti l'obbligo di motivare accuratamente la propria decisione che consente all'autorità di non essere guidata da sentimenti ed impressioni soggettive (cfr. sentenze del TF 1C_265/2014 del 22 aprile 2015 consid. 4.1 non pubblicato in: DTF 141 II 245; 1C_49/2015 del 9 dicembre 2015 consid. 3.3; sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 8.2.3), ancor più in materia di sovvenzioni, nella quale vige un ampio margine di apprezzamento (cfr. consid. 2.2).

7.2 Di seguito verranno analizzate le singole motivazioni apportate dall'autorità inferiore, sia nella decisione impugnata, che nella risposta al ricorso, al fine di verificare se esse rientrino nell'ambito della determinazione dei criteri di valutazione o riguardino la valutazione degli stessi (cfr. consid. 2.2), e stabilire se queste siano sufficientemente chiare e oggettive, perché possano essere oggetto di giudizio da parte del Tribunale e perché quest'ultimo possa giudicarne l'appropriatezza e la correttezza.

7.2.1 In risposta a quanto esposto nel ricorso, l'autorità inferiore afferma nella sua presa di posizione del 7 giugno 2018 che, l'opera in discussione risulterebbe non equilibrata sul piano curatoriale e non avrebbe sviluppato

la distanza e la critica necessarie nei confronti del tema centrale (cfr. risposta, pag. 5).

Nell'affermare ciò, l'autorità inferiore non spiega in alcun modo, ad esempio tramite riferimenti a passaggi dell'opera, cosa rappresenterebbe uno squilibrio sul piano curatoriale o quale dovrebbe essere il tema centrale, tanto meno, in che modo l'opera non avrebbe sviluppato la distanza e la critica necessarie nei confronti di quest'ultimo. Pertanto, tale motivazione di rifiuto del sussidio, risulta insufficientemente chiara e oggettiva, non consentendo così al Tribunale di poter giudicare l'appropriatezza e la correttezza della valutazione effettuata.

7.2.2 Oltre a ciò, l'autorità inferiore afferma che il focus dell'opera sarebbe sulla persona di A. _____, che il suo lavoro e il suo operato non verrebbero riflettuti in modo critico e oggettivo e che in buona parte del libro verrebbe riportato, senza filtri o alcun contesto relativizzante, il punto di vista di A. _____, oppure parlato di lui in modo reverenziale (cfr. risposta, pag. 6).

Come per l'argomentazione precedente, il Tribunale considera l'assenza, nelle affermazioni dall'autorità inferiore, di qualsiasi riferimento a passaggi dell'opera. Essa, infatti, non spiega in che misura il lavoro e l'operato di A. _____ non verrebbero riflettuti in modo critico o oggettivo e nemmeno in cosa figurerebbe l'assenza di filtri o di un contesto relativizzante nella presentazione del punto di vista di A. _____. Pertanto, anche tale motivazione del rifiuto di sussidio risulta insufficiente per poter essere giudicata dal Tribunale.

7.2.3 Inoltre, secondo l'autorità inferiore, mancherebbero un'argomentazione differenziata, un equilibrio o addirittura una visione olistica del programma editoriale della ricorrente 1 e una classificazione della casa editrice nel contesto editoriale svizzero (cfr. risposta, pag. 6).

Anche in questo caso, l'autorità inferiore non illustra in che modo mancherebbero gli elementi sopracitati del programma editoriale della ricorrente 1. Essa non chiarisce nemmeno che tipo di classificazione manchi nell'opera e soprattutto come quest'ultima avrebbe dovuto essere riportata. Pertanto, pure tale argomentazione va considerata insufficiente, perché il Tribunale possa giudicarne la correttezza.

7.2.4 Infine, vi sarebbero da parte dell'autorità inferiore riserve sul piano qualitativo, soprattutto per quanto riguarda la struttura poco chiara del contenuto ed, in alcune parti del libro, il carattere simile ad un catalogo (cfr. risposta, pag. 6).

L'autorità inferiore si limita a dichiarare delle riserve sul piano qualitativo, senza spiegare in che misura la struttura risulti poco chiara o per quale motivo un'eventuale struttura di carattere simile ad un catalogo rappresenti un motivo di rifiuto di sussidio.

7.3 Per tutti i motivi di cui sopra, il Tribunale considera che sapere se vi siano un equilibrio sul piano curatoriale o la distanza e la critica necessaria nei confronti del tema centrale (consid. 7.2.1); una riflessione critica e oggettiva (consid. 7.2.2); un'argomentazione differenziata, un equilibrio o una visione olistica del programma editoriale della ricorrente 1, nonché una classificazione della casa editrice nel contesto editoriale svizzero (consid. 7.2.3); o riserve sul piano qualitativo (consid. 7.2.4), non concerne la rappresentazione oggettiva dei criteri di valutazione adottati, bensì, nella maniera in cui lo ha effettuato l'autorità inferiore, una mera generica spiegazione soggettiva di come questi siano stati applicati al caso in specie.

8.

Visto quanto precede, il Tribunale osserva che, né nella decisione del 10 gennaio 2018, né nella risposta del 7 giugno 2018, vi è un qualsivoglia riferimento da parte dell'autorità inferiore alle norme pertinenti per la concessione generale di sussidi per la realizzazione di progetti (cfr. consid. 5), nonché ai criteri di idoneità (cfr. consid. 5.4). Inoltre, l'autorità inferiore non ha in alcun modo spiegato o illustrato i propri criteri di valutazione, riportato o fatto riferimento ad alcun passaggio del testo o alle norme pertinenti ed in generale, mancano esempi di qualsiasi genere.

Pertanto, il Tribunale si trova impossibilitato a giudicare il contenuto delle affermazioni, nonché l'appropriatezza e la correttezza della valutazione fatta dall'autorità inferiore, la quale, senza fornire alcun elemento tangibile o spiegazione dei criteri oggettivi adottati per giudicare il caso in questione, si limita ad affermare ciò che dovrebbe invece dimostrare (cfr. sentenza del TAF B-4920/2015 del 2 febbraio 2017 consid. 8.2.1).

9.

Pertanto, visto quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 10 gennaio 2018 è annullata. Di conseguenza, gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

10.

10.1 Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del regolamento

del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF).

10.2 Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 9), non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 2'000.–, già versato in data 12 marzo 2018, verrà dunque restituito alle ricorrenti.

Infine, in virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.

11.

11.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborse di parte (art. 8 TS-TAF).

11.2 Nella fattispecie, ritenuto segnatamente che le ricorrenti non sono rappresentate da un avvocato, non hanno diritto alle ripetibili.

Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

12.

La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. k della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 10 gennaio 2018 è annullata. Di conseguenza, gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 2'000.–, versato dalle ricorrenti il 12 marzo 2018, verrà restituito a quest'ultimi.

3.

Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrenti (raccomandata; allegati: formulari "indirizzo di pagamento" e rinvio dell'incarto);
- autorità inferiore (n. di rif. [...]); raccomandata; allegato: rinvio dell'incarto).

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi

Maria Cristina Lolli

Data di spedizione: 25 gennaio 2019